



COMUNE DI ROVERETO

Capitolato SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DELLE PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLA BIBLIOTECA CIVICA, DELLA CIVICA SCUOLA MUSICALE E DI PALAZZO ALBERTI, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DEI CAM (Decreto del 29 gennaio 2021)

- PARTE AMMINISTRATIVA -

- PARTE TECNICA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	4
Art. 4 – Pulizie straordinarie (urgenti ed imprevedibili).....	9
Art. 5 – Modalità di espletamento del servizio.....	9
Art. 6 – Prodotti ed attrezzature.....	10
Art. 10 – Documenti che fanno parte del contratto.....	15
Art. 11 – Durata del contratto.....	16
Art. 12 – Importo del contratto.....	16
Art. 12 bis – Revisione dei prezzi.....	17
Art. 14 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	17
Art. 14 bis – Anticipazione del prezzo.....	18
Art. 14 ter – Esecuzione del contratto.....	18
Art. 15 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	18
Art. 16 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	18
Art. 17 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	19
Art. 18 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	20
Art. 19 – Vicende soggettive dell'Operatore economico.....	21
Art. 20 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	21
Art. 21 – Subappalto.....	21
Art. 22 – Tutela dei lavoratori.....	21
Art. 23 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	22
Art. 25 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto.....	24
Art. 26 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....	24
Art. 27 – Sicurezza.....	25
Art. 29 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico.....	25
Art. 30 – Trattamento dei dati personali.....	26
Art. 31 – Garanzia definitiva.....	26
Art. 33 – Penali.....	28
Art. 34 – Risoluzione del contratto.....	28
Art. 35 – Recesso.....	29
Art. 36 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT).....	29
Art. 37 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	29
Art. 38 – Obblighi in materia di legalità.....	31
Art. 39 – Spese contrattuali.....	31
Art. 40 – Disposizioni anticorruzione.....	31
Art. 41 – Sopralluogo.....	32
Art. 42 – Norma di chiusura.....	32

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio delle pulizie ordinarie e straordinarie della Biblioteca comunale, della Scuola musicale e di Palazzo Alberti pulizia, igienizzazione, disinfestazione e sanificazione giornaliera, periodica e straordinaria degli edifici del Comune di Rovereto, come di seguito descritto nell'**Allegato A**.

Il Capitolato si riferisce alla minima unità autonoma e funzionale, assicurando la qualità e l'efficacia della prestazione in relazione alle risorse poste a disposizione e la rispondenza agli obiettivi del Comune; il servizio acquisito si definisce quale minima unità autonoma e funzionale in quanto fruibile direttamente e indipendentemente dall'acquisizione di altri servizi la cui sostenibilità economica è garantita da adeguate risorse finanziarie.

Le metrature, la destinazione delle aree indicate nel presente Capitolato e la loro ripartizione per tipologia di locale, sono da ritenersi non strettamente determinanti al fine della presentazione dell'offerta per il servizio in appalto. Pertanto, le relative offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutte le superfici da pulire (orizzontali e verticali) e alla globalità delle prestazioni indicate.

Si specifica che i dati riferiti alle metrature:

- sono calcolati al netto delle pareti e strutture;
- non sono soggetti a verifica, a meno che l'approssimazione del calcolo non presenti scostamenti per l'intero lotto, superiori al 5 per cento, da verificarsi al momento della consegna del servizio;
- con riferimento alle scale non viene considerato lo sviluppo complessivo, bensì solamente il vano scale per ogni singolo piano;
- l'ascensore risulta assegnato a corpo, considerando come superficie quella della cabina;
- relativamente alle aree esterne, intese come cortili aperti e/o parcheggi interni ed esterni costituenti pertinenze delle sedi degli Uffici comunali, il calcolo delle superfici viene computato a 1/20;
- il Comune si riserva, nell'arco temporale della durata del presente Capitolato, un aumento o una diminuzione delle superfici dell'intero lotto fino al 20 per cento; nel caso di aumenti o diminuzioni di superfici, ai sensi dell'articolo 11 del presente Capitolato, il compenso complessivo andrà ridefinito in base ai metri quadrati aggiunti o diminuiti secondo gli importi stabiliti in sede di affidamento.

La superficie oggetto dell'appalto (si veda Allegato A – Elenco immobili e metrature) è pari a metri quadrati 6.743 equivalenti.

Le imprese di pulizia concorrenti, prima di presentare l'offerta, pur non essendo obbligatorio, possono effettuare il sopralluogo degli spazi, nei termini indicati nel Disciplinare di gara; tutti i locali saranno consegnati all'Operatore economico nello stato in cui si trovano senza che sia sollevata alcuna riserva.

2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano nel servizio di pulizia di tutti i locali, servizi, scale, accessi, davanzali, poggiali, parcheggi, cortili e a qualsiasi altra pertinenza degli edifici o loro porzioni adibiti a sedi di uffici e ad alte attività comunali, quali biblioteca, archivi, scuola musicale, nonché ai relativi arredi e attrezzature, con la sola esclusione dei locali tecnologici, in tal modo il Comune si propone di migliorare lo stato igienico-sanitario dell'ambiente e mantenere

integro l'aspetto estetico ambientale dei locali.

3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso gli immobili comunali come di seguito descritti:

- Biblioteca civica "Girolamo Tartarotti" di Rovereto e relativi magazzini – Corso A. Bettini n. 43;
- Civica Scuola Musicale "Riccardo Zandonai" – Corso Rosmini n. 78;
- Palazzo Alberti Poja (porzione) – Corso A. Bettini n. 41,

aventi tutti localizzazione nella città di Rovereto.

2. L'Operatore economico deve garantire le seguenti attività:

a) sono **attività di pulizia** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

b) sono **attività di disinfezione** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

c) sono **attività di sanificazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Le operazioni di pulizia vengono distinte, a seconda della periodicità dell'esecuzione indicata al successivo art. 5, in:

- **pulizie giornaliere**: i cui interventi consistono in tutte quelle operazioni che devono essere svolte per consentire un corretto e decoroso mantenimento di uffici ed altri locali;
- **pulizie periodiche**: i cui interventi consistono in tutte quelle operazioni che, ripetute ad intervalli di tempo regolare nell'arco della durata contrattuale, permettono un buon mantenimento dello stato di pulizia degli uffici e degli altri locali;
- **pulizie straordinarie (urgenti ed imprevedibili)**: così come definite e disciplinate nel successivo art. 4.

Il servizio di pulizia ha ad oggetto i seguenti locali e spazi (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo): pareti, soffitti, controsoffitti, pilastri, nicchie, scale, pianerottoli, atri, mobili, scaffalature, teche, portariviste, porta libri, strumentazione musicale, porte, stipiti, infissi e serramenti interni ed esterni, vetri di qualunque tipo e in qualunque posto ubicati, tapparelle ed imposte varie, cassonetti, veneziane e similari (con relative operazioni di smontaggio e rimontaggio), corpi illuminanti da muro ed a soffitto (con le relative operazioni di smontaggio e rimontaggio), lampade spia, radiatori ed altri corpi riscaldanti, zoccolature, ventilatori a soffitto, corrimano, ringhiere,

ascensori (porte interne ed esterne), montacarichi (porte interne ed esterne), balconi, terrazzi, intercapedini dei cortili, marciapiedi, maniglie, grate di protezione, frusti elettrici, specchi, estintori, quadri, ganci, attaccapanni, posacenere, porta-rifiuti, elementi igienico-sanitari, cappe di aspirazione, calcolatrici, targhe, davanzali, macchine per ufficio, computer, stampanti, fax, modem, apparecchi telefonici, citofoni, pulsantiere, tutto il materiale di arredamento ordinario quale il mobilio e le suppellettili in ogni loro superficie e componente, scaffali, le attrezzature non sanitarie, tappeti ezerbini, libri, riviste, giornali, supporti informatici.

La pulizia delle apparecchiature elettriche, elettroniche, telefoniche, del materiale di consultazione esposto e di quello archiviato deve essere eseguita con la massima cura e con tutte le precauzioni per non danneggiare le apparecchiature stesse.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente Capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti presenti durante la procedura di gara), nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Elenco operazioni e frequenze

1. Vengono di seguito elencate le prestazioni giornaliere e periodiche, precisando che le pulizie periodiche dovranno essere effettuate con la stessa frequenza di tutte le sedi oggetto dell'appalto, qualunque sia la frequenza (v. Allegato A) prevista per le pulizie ordinarie giornaliere.

a) PRESTAZIONI GIORNALIERE

- sette giorni su sette per la BIBLIOTECA CIVICA;
- dal lunedì al venerdì per la CIVICA SCUOLA MUSICALE;
- tre passaggi alla settimana per gli spazi di PALAZZO ALBERTI POJA.

Svuotatura e pulizia cestini, rimozione del materiale cartaceo di scarto per mezzo di appositi contenitori chiusi e di carrelli, trasporto ai punti di raccolta differenziata di tutti i tipi di rifiuti secondo le diverse tipologie osservando le disposizioni normative e regolamentari vigenti sul territorio comunale.

Pulizia ad umido e lavaggio di posacenere posizionati in luoghi aperti.

Spazzatura ad umido o con feltro antipolvere trattato antistaticamente di tutti i pavimenti, qualsiasi sia la superficie, compresi ingressi, corridoi, pianerottoli, ascensori, scale e pertinenze esterne ancorché immediatamente adiacenti agli ingressi. L'intervento dovrà riguardare anche le superfici sottostanti cassetiere, mobili, carrelli o altri arredi di facile rimozione.

Spolveratura ad umido e pulizia con prodotti idonei di scrivanie, piani d'appoggio, piani di lavoro, arredi, davanzali interni, superfici orizzontali in genere ed oggetti vari. *I piani occupati da atti, fascicoli, volumi, documenti dovranno essere puliti nelle parti libere avendo cura di non disordinarli.*

Eliminazione di impronte da vetri, superfici vetrate e piani di appoggio dalle superfici degli sportelli aperti al pubblico e delle sale aperte al pubblico. La pulizia dovrà riguardare entrambe le facce della superficie vetrata.

Lavaggio, disinfezione e deodorazione di bagni, antibagni, wc (interno ed esterno),lavabi, rubinetterie, docce e pareti adiacenti, distributori di sapone, carta igienica e salviette asciugamani. Controllo, distribuzione e/o sostituzione ogni qualvolta occorredai saponi, salviette, sacchetti per assorbenti, coprisedili in carta biodegradabile.

Per i servizi igienici aperti al pubblico della Biblioteca, questa operazione deve avere la frequenza di quattro volte al giorno (indicativamente in pre apertura, alle 11.30/12, alle 15.30/16.00, a chiusura), in tutti i giorni di apertura della Biblioteca al pubblico.

Per i servizi igienici della Scuola Musicale, questa operazione deve avere la frequenza di due volte al giorno (indicativamente alle 14.00/14.30 e in chiusura), nel periodo scolastico (1°settembre – 30 giugno), per i mesi di luglio e agosto è sufficiente un passaggio al giorno.

Lavaggio e asciugatura specchi.

b) PRESTAZIONI PERIODICHE

Sono valide per tutti gli edifici compresi nel presente Capitolato a prescindere dalla frequenze di intervento:

- FREQUENZA SETTIMANALE

Pulitura con aspirazione e battitura elettromeccanica ed eventuale smacchiatura di moquette, zerbini, tappeti ed altre superfici tessili (tappezzerie e mobili imbottiti).

Lavaggio con prodotti idonei dei pavimenti di qualsiasi tipologia di superficie compresi ingressi, corridoi, pianerottoli, ascensori e scale. L'intervento dovrà riguardare anche le superfici sottostanti cassettiere, mobili, carrelli o altri arredi di facile rimozione.

Aspirazione elettromeccanica di superfici in cotto, pietra e legno.

Spolveratura ad umido delle apparecchiature e attrezzature d'ufficio e dei piani sovrastanti gli armadi.

Spolveratura e pulizia con panno umido e prodotti idonei di cornici e vetri dei quadri, delle bacheche, dei pannelli espositori, degli arredi da tavolo e dell'oggettistica in dotazione (calendari da tavolo, portapenne, ecc.) compresi telefoni ed attrezzature informatiche, per le quali dovrà essere adottato ogni accorgimento.

Pulizia con idonei prodotti di ascensori, montacarichi, corrimano, ringhiere, estintori.

- FREQUENZA QUINDICINALE

Sono valide per tutti gli edifici compresi nel presente Capitolato a prescindere dalla frequenze di intervento:

Disincrostazione lavabi, rubinetterie, tazze wc, con specifici prodotti anticalcare e igienizzazione completa dei servizi igienici.

Spazzatura cortili interni degli edifici, **con particolare riguardo al cortile interno della Biblioteca.**

- FREQUENZA MENSILE

Sono valide per tutti gli edifici compresi nel presente Capitolato a prescindere dalla frequenza di intervento:

Pulizia a fondo con idonei prodotti ed attrezzature di scale in pietra, sia interne che esterne agli edifici, con particolare cura di quelle presenti presso la Biblioteca.

Manutenzione con spray cleaning e lucidatura con macchina ad alta velocità dotata di aspiratore e filtro dei pavimenti trattati con cere sintetiche, con particolare cura alla pulizia dei battiscopa.

Pulizia a fondo, con prodotti ed attrezzature idonee, di terrazze, balconi, cavedii. Pulizia/lavaggio con idonei prodotti ed attrezzature di tende, tende a bande verticali e tende alla veneziana.

Lavaggio a fondo e disinfezione di tutti i pavimenti e successiva lucidatura con particolare cura alla pulizia dei battiscopa.

Spazzatura aree esterne di pertinenza (compresi box, garages e cavedi) con sistema manuale meccanico.

Scopatura ad umido e pulizia a fondo locali uso magazzino, archivi e depositi, compresi quelli interrati ed aspirazione di scaffali, arredi ed attrezzature, senza la rimozione del materiale depositato.

Lavaggio dei vetri interni ed esterni e relativi infissi, porte interne, davanzali esterni, rivestimenti in lamiera, tapparelle, imposte e persiane anche avvolgibili, anche con l'ausilio di scale, ponteggi, trabatelli o celle idrauliche. Comprende anche il lavaggio di porte a vetro, pannelli, vetrate di tramezza, sopraluce di porte, vetrate dei cavedi interni.

- FREQUENZA SEMESTRALE (da svolgersi nel periodo da giugno a settembre)

Sono valide per tutti gli edifici compresi nel presente Capitolato a prescindere dalla frequenza di intervento:

Deceratura con idonei prodotti dei pavimenti trattati con cere sintetiche e posa in opera con minimo tre stratificazioni del nuovo film polimerico.

Lavaggio e pulizia a fondo con prodotti idonei dei corpi illuminanti, compreso eventuale montaggio e rimontaggio degli stessi.

Ceratura, con idonei prodotti, di tutti i pavimenti di recente posatura e non ancora trattati.

Pulitura a fondo e trattamento dei pavimenti in cotto anche tenuto conto delle eventuali indicazioni dei servizi tecnici comunali.

Cristallizzazione chimica dei pavimenti in marmo, comprese scale e relativi bordi.

Pulizia a fondo di pareti lavabili, pareti attrezzate, soffitti lavabili, e pulizia interna di tutti gli arredi (quest'ultima operazione a richiesta degli uffici).

Pulizia tende in tessuto (compreso smontaggio e riposizionamento) da effettuarsi al termine del periodo di riscaldamento dei locali.

Aspirazione e lavaggio caloriferi, condizionatori, termoconvettori, bocchette di areazione, aspiratori bagni.

Sanificazione di servizi igienici.

Pulizia a fondo di tutti i locali interessati all'appalto.

c) PRESTAZIONI/OPERAZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI IMMOBILI FRA QUELLI INDICATI NELL'Allegato A

- **reperibilità per interventi urgenti e/o imprevedibili negli spazi della Biblioteca:** il responsabile/referente dell'Operatore economico deve essere reperibile per eventuali problematiche relative agli spazi della Biblioteca, SETTE GIORNI SU SETTE nell'orario 8 - 18;
- **bagni Biblioteca aperti al pubblico:** QUATTRO PASSAGGI QUOTIDIANI PER TUTTI I GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPAZI DELLA BIBLIOTECA;
- **pulizia scaffalature libri della Biblioteca:** questo tipo di intervento, per sua natura complesso, dato il notevole sviluppo delle scaffalature, presenti nelle sale frequentate dal pubblico, deve essere organizzato in modo organico, iniziando con l'affidamento del servizio e svolgendosi per settori su base almeno settimanale nel corso di tutto l'affidamento;
- **Civica Scuola Musicale:** edificio adibito ad attività scolastica, dislocato su più piani di palazzina storica, con pavimentazioni di diverse tipologie (quali: cotto antico, moquette, parquette e pietra); sono previsti 5 passaggi a settimana, dal lunedì al venerdì durante il calendario scolastico con particolare cura alla pulizia e igienizzazione dei servizi igienici (**2 passaggi giornalieri**) e lo svuotamento cestini;
- **Sale di rappresentanza e locali utilizzati dagli organi istituzionali:** l'Operatore economico, oltre la pulizia giornaliera e periodica di cui al presente articolo, sarà tenuta ad un'accurata pulizia ogni qualvolta le sale stesse siano da chiunque usufruite, quindi anche con frequenza superiore a quanto previsto. Dette frequenze si intendono ricomprese nel corrispettivo definito in sede di gara. Allo scopo l'Ufficio comunale competente provvede a rendere disponibile alla ditta appaltatrice l'elenco degli immobili interessati al presente punto ed il calendario di utilizzo degli stessi (è fatto salvo l'utilizzo non previsto che verrà segnalato volta per volta).

L'elencazione di cui sopra non ha carattere esaustivo e non esime l'Appaltatore dagli ulteriori adempimenti utili all'esecuzione delle operazioni necessarie per eventuali esigenze peculiari di igiene e sanificazione delle unità da pulire connesse alla loro specifica destinazione, assicurando la buona conservazione e l'estetica delle medesime e di quanto in esse contenuto.

Le metodologie e le operazioni descritte nel progetto di svolgimento del servizio presentato dall'Operatore economico in sede di gara, sono per essa vincolanti, anche ove prevedano

condizioni migliorative rispetto alle prestazioni sopra indicate, pena le sanzioni previste dal presente Capitolato.

Art. 4 – Pulizie straordinarie (urgenti ed imprevedibili)

1. In concomitanza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (tinteggiatura, opere murarie, ecc.) l'eventuale sospensione delle pulizie dovrà compensare, in via di massima, gli eventi straordinari che si rendessero necessari al ripristino del servizio stesso, senza nessun aggravio economico per il Comune;

2. ripristino del servizio stesso, senza nessun aggravio economico per il Comune. Il Comune si riserva, tuttavia, di richiedere l'esecuzione di eventuali prestazioni a carattere straordinario a seguito di particolari lavori di ristrutturazione, manutenzione e conservazione dei locali ovvero in seguito ad eventi ritenuti urgenti ed imprevedibili, che non sia possibile far rientrare in quelle previste dal precedente comma.

Tali prestazioni sono richieste dal Dirigente del Servizio Patrimonio e finanze sulla base di apposito preventivo di spesa.

3. L'Operatore economico è tenuto, una volta ricevuta la richiesta, a programmare e comunicare, nel minor tempo possibile il necessario preventivo e, recepita l'autorizzazione, provvedere all'esecuzione nelle fasce orarie concordate.

4. Le prestazioni non effettuate secondo i modi ed i tempi di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute all'Operatore economico.

Art. 5 – Modalità di espletamento del servizio

1. Le prestazioni giornaliere, come indicate nell'Allegato A, devono essere articolate come segue:

- *7 (sette) giorni alla settimana per la Biblioteca Civica;*
- *5 (cinque) giorni alla settimana (lunedì-venerdì) per la Civica Scuola Musicale;*
- *3 (tre) passaggi alla settimana per Palazzo Alberti Poja.*

2. Il servizio deve essere svolto:

- per la **Biblioteca Civica** in coordinamento con i referenti comunali presso la Biblioteca, mentre per gli uffici comunali presso la Biblioteca, al di fuori del normale orario di lavoro degli uffici comunali, quindi, indicativamente ante le ore 8 e dopo le ore 17;
- per la **Civica Scuola Musicale** in coordinamento con i referenti comunali della Scuola Musicale senza interferenze con le lezioni; per gli uffici comunali presso la Scuola Musicale, ove possibile, al di fuori del normale orario di lavoro degli uffici comunali, quindi, indicativamente ante le ore 8 e dopo le ore 17;
- per **Palazzo Alberti Poja**: in coordinamento con la referente dell'ufficio Geco (per gli spazi da loro occupati); per gli uffici comunali, al di fuori del normale orario di lavoro degli uffici comunali, quindi, indicativamente ante le ore 8 e dopo le ore 17.

Gli interventi aventi carattere periodico dovranno essere svolti con le frequenze prescritte e definite in un programma generale annuale ed uno mensile. Il programma generale annuale dovrà essere consegnato entro 30 giorni dall'attivazione del servizio. Il programma mensile andrà presentato entro il giorno 20 del mese precedente a quello di riferimento.

Nel caso di mancata presentazione dei suddetti programmi il Comune avrà la facoltà di applicare una penale così come previsto dall'art. 33.

Le caratteristiche e le tipologie dei prodotti e delle attrezzature utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno corrispondere a quanto previsto dal successivo art. 6.

Nel servizio di pulizia non dovranno essere usate sostanze che possano danneggiare in alcun modo persone o cose.

La pulizia dei locali dove sono installate apparecchiature elettriche, telefoniche, informatiche dovrà essere eseguita con la massima cura e adottando tutte le precauzioni, per non danneggiare dette apparecchiature, usando esclusivamente aspirapolvere e panni asciutti.

La pulizia delle sale ove sia presente il pubblico e i relativi servizi igienici dovrà essere eseguita con prodotti sanificanti/igienizzanti per garantire la massima sicurezza di pulizia ed igiene dei locali.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed impiegati tutti i prodotti e le attrezzature necessarie ad impedire la liberazione di polvere negli ambienti ed, in particolare, si eviterà l'utilizzo di scope e tecniche di pulizia a secco, privilegiando l'utilizzo di aspirapolvere filtranti, pulizie ad umido e panni per pulizie idonei a trattenere elettrostaticamente la polvere. Aspirapolvere, battitappeto, spazzole elettriche e simili attrezzature dovranno essere sempre muniti di dispositivo di aspirazione e filtrazione. La spazzatura a secco dovrà essere di norma limitata alla raccolta di materiali grossolani. Dopo l'uso, tutto il materiale deve essere accuratamente lavato, asciugato e riposto.

Raccolta differenziata dei rifiuti

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo la normativa e la regolamentazione vigenti durante il contratto.

L'Appaltatore deve provvedere allo sgombero dei materiali di risulta, derivanti dallo svuotamento dei cestini/contenitori presenti e, a mezzo appositi sacchi, al conferimento degli stessi nei punti di raccolta individuati presso i singoli immobili.

Nel caso si verifichi e accerti la non corretta esecuzione della raccolta differenziata dei rifiuti, il Comune applica una penale così come previsto dall'articolo 33 del presente Capitolato.

Il Comune si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati per controllarne lo stato di manutenzione e di pulizia, alla presenza di un incaricato dell'Appaltatore.

Art. 6 – Prodotti ed attrezzature

1. L'Operatore economico si impegna a fornire a propria cura e spesa, a ciclo continuo il sapone liquido, i deodoranti per i servizi igienici, la carta igienica, le salviette/asciugamani di carta, i sacchetti per assorbenti igienici, nonché i copri-sedili per water. I materiali igienici dovranno essere di buona qualità ed avere caratteristiche adeguate ai distributori esistenti ed a quelli che verranno installati nel corso dell'appalto. Saranno pure a carico dell'Operatore economico i sacchi porta rifiuti. In caso di applicazione di sistemi specifici di asciugatura, la Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire senza interruzione il relativo materiale di ricambio.

2. È fatto obbligo all'Operatore economico di utilizzare **prodotti a basso impatto ambientale nel rispetto delle normative vigenti.**

3. L'Operatore economico si impegna in particolare al rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare previsti dal **Decreto del 29 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 142 del 29 gennaio 2021**, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ha adottato i "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*".

Sapone liquido per le mani, carta igienica e salviette/asciugamani in carta e almeno due prodotti per l'espletamento del servizio dovranno essere a marchio "Ecolabel" o di equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Le disinfezioni saranno effettuate con l'utilizzo di prodotti idonei, preparati, utilizzati e smaltiti secondo le vigenti normative e le specifiche dei fabbricanti. I prodotti sanificanti dovranno essere conformi a quanto prescritto dal Regolamento CEE n. 648/2004 e al Decreto sopra citato.

Al fine di consentire la verifica del rispetto delle descritte specifiche tecniche, gli operatori economici partecipanti, in forza di quanto previsto all'Allegato A) Paragrafo C), lett. b), n.1) del suddetto Decreto, dovranno presentare **la lista completa dei detergenti che saranno utilizzati** che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati i concorrenti dovranno allegare i rapporti di prova redatti in conformità a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2 del citato Decreto Ministeriale.

Tutti i prodotti chimici utilizzati per la pulizia, disinfezione, sanificazione (detergenti, sanificanti, disincrostanti, disinfettanti, emulsioni polimeriche, ecc.) devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme esistenti in materia di biodegradabilità, dosaggio, avvertenze di pericolosità, ecc., in modo da poter garantire al Comune che il loro uso sarà sempre compatibile con le linee guida del "Green Public Procurement". Gli schermi dei PC e le tastiere devono essere puliti con panni e prodotti appositi e specifici. Tutti i prodotti utilizzati devono essere consegnati al personale con chiare istruzioni e strumenti di dosaggio e devono rispettare i seguenti criteri:

- **non** essere classificati come sensibilizzanti (con R42 e/o R43), o come dannosi per l'ambiente (N), come previsto dalla Direttiva Sostanze Pericolose

(1999/45/CE)

- **non** contenere composti organici volatili in concentrazioni che eccedano il 10% del peso totale del prodotto (o il 20% nel caso di prodotti per la pulizia di pavimenti). I seguenti solventi possono contenerne fino ad un 30%: etanolo, isopropanol, n-propanol e acetone
- **non** contenere preservanti con un potenziale bio-accumulativo ($P(ow) > 3$ o $ess. BCF > 100$)
- **non** contenere tensioattivi non facilmente biodegradabili (OECD 301A-F) I tensioattivi devono soddisfare il regolamento sui detersivi 648/2004/CE senza l'applicazione dell'articolo 5 e 6 (eccezione).
- **non** contenere i seguenti ingredienti:
 - quelli classificati come cancerogeni, mutanti, o tossici per la loro produzione (R45, 46, 49, 60, 61), o estremamente tossici per gli organismi acquatici e che possono creare effetti dannosi di lungo termine all'ambiente acquatico (R50/53, 51/53) secondo la Direttiva Sostanze Dannose (67/548/EEC) in quantità che eccedono lo 0,01% sul peso del prodotto finale. Questo comprende anche ogni ingrediente di ogni preparato, che sia utilizzato nella produzione, che ecceda lo 0,01% sul prodotto finale;
 - Etilendiammina tetracetata (EDTA);
 - Alchilfenolietoxileni (APEO);
 - Candeggina a base di clorina (composti a base di clorina attiva);
 - Muschi azotati e policiclici; composti organici alogenati composti di nitro muschio e di muschio policiclico;
 - componenti classificati ai sensi della Dir. 1999/45 CE sulle sostanze pericolose.

Tutti i prodotti chimici dovranno essere confezionati in contenitori riciclabili.

È assolutamente vietato utilizzare i seguenti attrezzi:

- ammoniaca,
- alcool,
- acido muriatico,
- piumini,
- scope in setole di crine o nylon,
- panni di cotone per la spolveratura non antistatici,
- segatura impregnata (salvo che su superfici in cemento o similare ed in luogo aperto).

Altri prodotti non inclusi nella lista depositata dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune. Non devono, inoltre, essere utilizzati prodotti privi delle necessarie indicazioni e diciture.

In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti metallici, vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi aggressioni chimiche e fisiche.

In fase di esecuzione contrattuale il direttore lavori del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio, prelevando un campione dei prodotti utilizzati e di verificare le corrette diluizioni sulla base di un piano di

monitoraggio.

4. L'Operatore economico dovrà utilizzare, nell'espertamento del servizio, macchine ed attrezzature di sua proprietà e prima dell'inizio del servizio dovrà fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata delle attrezzature e macchinari che impiegherà e che ha già indicato nel progetto tecnico.

Gli attrezzi e le macchine impiegati dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato ed inoltre dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008.

L'Operatore economico sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature sia dei prodotti utilizzati. Il Comune non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

Art. 7 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 10.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare, l'Operatore economico è tenuto all'osservanza delle norme di seguito riportate, delle norme di igiene e sanità vigenti in materia, degli accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale impiegato dalle imprese di pulizia, anche se soci di cooperative. Dovrà assicurare la qualità e l'efficacia della prestazione in relazione alle risorse poste a disposizione e la rispondenza agli obiettivi del Comune.

5. L'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale. Il soggetto aggiudicatario deve espletare il servizio oggetto del presente Capitolato di affidamento con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente, e/o propri soci, con espresso divieto del sub affidamento a pena di risoluzione della convenzione di affidamento, e provvedere inoltre a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché delle attrezzature occorrenti.

6.Eventuali attrezzature impiegate per la realizzazione di pulizie previste nel presente Capitolato, relative a superfici non raggiungibili direttamente dal piano di calpestio, dovranno essere idonee ad assicurare l'esecuzione accurata del servizio nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di salvaguardia dei lavoratori addetti, evitando qualsiasi danno o pregiudizio all'integrità degli immobili oggetto del servizio

Art. 8 – Obblighi a carico del Comune

1. Il Comune provvede a mettere a disposizione gratuitamente per l'espletamento del servizio:

- l'acqua e l'elettricità necessaria con l'esclusione della fornitura di energia elettrica per piattaforme aeree, lavatrici ed attrezzature non direttamente pertinenti al servizio;
- appositi locali per la custodia ed il deposito delle macchine, attrezzature e materiali dell'Operatore economico necessari per l'espletamento del servizio limitatamente al fabbisogno settimanale;
- provvederà a fornire tutte le chiavi per accedere agli immobili soggetti al servizio di pulizia.

2. Il Comune sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche, ma non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine e attrezzature.

Art. 9 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

h) le norme del codice civile;

i) il [Decreto 29 gennaio 2021](#) "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*".

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

4. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

5. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 10 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica e Allegato A;

a.2) l'offerta tecnica dell'Operatore economico;

- a.3) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);
 - a.4) il DUVRI;
 - a.5) in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il relativo atto costitutivo;
 - a.5 bis) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
 - a.6) Tabella A;
 - a.7) planimetrie.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dal 1° novembre 2024 e scadenza il 31 ottobre 2025. L'eventuale disdetta dovrà essere data da una delle parti mediante lettera raccomandata A.R. o PEC con preavviso di almeno quattro mesi.

Trattandosi di servizio avente durata, inizio e scadenza certe e predeterminate, qualora risultasse necessario, per motivi di urgenza, anticipare l'esecuzione contrattuale in attesa della stipulazione, si applica il comma seguente.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, il Comune può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. E' sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il Comune esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

Art. 12 – Importo del contratto

1. L'importo complessivo base dell'appalto per la durata annuale è di euro 153.740,40.- (centocinquantatremilasettecentoquaranta/40), oneri della sicurezza non soggetti a ribasso inclusi (euro 2.061,81.-), I.V.A. esclusa.

L'importo si intende onnicomprensivo di ogni onere posto a carico dell'Operatore economico.

Il corrispettivo contrattuale spettante all'Operatore economico per il completo espletamento del servizio, omni comprensivo di ogni onere posto a carico dello stesso Operatore economico dal presente Capitolato, è stabilito per un importo a metro quadrato/anno al netto dell'I.V.A., in relazione all'estensione delle superfici previste nell'Allegato A.

Per l'espletamento del servizio di pulizia il Comune corrisponderà all'Operatore economico l'importo risultante dal verbale di aggiudicazione.

Nel caso di aumenti o diminuzioni di superfici, ai sensi dell'art. 1 del presente Capitolato, il compenso complessivo andrà ridefinito in base ai metri quadrati aggiunti o diminuiti secondo gli importi di cui sopra.

2. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 12 bis – Revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: gli indici del prezzo al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 13 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o nomina per tali funzioni un suo collaboratore.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 14 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP o il RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

6. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 14 bis – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

Art. 14 ter – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 15 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare l'entità delle superfici qualora si verifichi la necessità di:

- estendere il servizio di pulizia anche ad edifici e/o locali e/o aree non contemplati nell'Allegato A del presente Capitolato;

- diminuire temporaneamente o definitivamente le aree e/o le superfici comprese nell'Allegato A del presente Capitolato;
- aumentare o diminuire la frequenza degli interventi di pulizia;
- variare la destinazione d'uso dei locali, con conseguente variazione della tipologia.

Per effetto delle variazioni di cui sopra, il compenso contrattuale sarà adeguato proporzionalmente sulla base del prezzo al metro quadro.

Potranno essere richieste modifiche secondo quanto previsto dal Capitolato nel limite del 20 per cento delle superfici (in aumento e/o in diminuzione).

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivi per l'Operatore economico per risolvere anticipatamente il contratto e verranno comunicate all'Operatore economico mediante lettera raccomandata, rientrando così automaticamente nell'ambito di efficacia contrattuale.

Per variazioni eccedenti il limite del 20 per cento delle superfici (comunque entro il limite del 50 per cento) si procederà con la stipula di appositi atti aggiuntivi con l'Operatore economico aggiudicatario, salvo che il Comune decida di rivolgersi ad altra ditta.

Art. 17 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il Comune provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico ogni mese.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'esecuzione della prestazione a cui si riferisce.

4. Il Comune provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

8. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente al Comune; il Comune procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa il Comune nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

10. Il Comune procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

11. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

12. Il Comune provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

13. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

14. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi/un anno dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 18 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. Il Comune ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. Il Comune evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere al Comune, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 33.

3. Il Comune, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 19 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 20 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità al Comune, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili al Comune qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Comune, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il Comune cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 21 – Subappalto

1. NON è ammesso il subappalto per le motivazioni esposte nel provvedimento a contrarre.

Art. 22 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 23 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente Capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 24 – Personale – organizzazione e modalità operative

L'Operatore economico dovrà espletare il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente e/o propri soci, con espresso divieto del subappalto non previamente autorizzato dal Comune in forza dei requisiti previsti dalla legge.

- L'Operatore economico dovrà disporre di personale per le sostituzioni immediate di altro personale assente per ferie, malattie ed aspettative.
- Il personale di servizio dovrà essere:

- idoneo a svolgere tali prestazioni;
- di provata capacità, onestà e moralità;
- in possesso di una divisa idonea alla mansione svolta e costantemente mantenuta in condizioni decorose, da indossare obbligatoriamente durante l'esecuzione del servizio;
- in possesso di tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 da esibire obbligatoriamente durante l'esecuzione del servizio);
- in possesso di certificato medico di idoneità fisica alla mansione;
- in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge;
- sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- debitamente ed adeguatamente formato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui va a operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008.

Il personale in servizio deve mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze dei quali sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio; deve essere, inoltre, di gradimento del Comune, il quale si riserva motivatamente di richiederne la sostituzione.

L'Operatore economico, entro 30 giorni dall'assunzione del servizio di pulizia e, immediatamente, qualora vi siano variazioni, deve trasmettere al Comune di Rovereto - Servizio Patrimonio e Finanze l'elenco del personale (indicando per ogni lavoratore il livello, il numero di matricola e gli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali, nonché l'evidenza dell'applicazione della clausola sociale) comunque impiegato nei servizi di pulizia (giornaliera, periodica e straordinaria); deve inoltre fornire il nominativo di una o più figure di Responsabile/Referente abilitato ad assumere ogni e qualsiasi provvedimento per il rispetto degli obblighi contrattuali e di Capitolato al quale il Comune può rivolgersi in qualsiasi momento per reclami e proposte.

Il Responsabile/Referente della ditta appaltatrice deve essere reperibile ininterrottamente per 8 ore al giorno nell'arco temporale 8 – 18 dal lunedì al sabato e per il servizio presso la Biblioteca, anche nella giornata di domenica, se la stessa è aperta al pubblico; a tale proposito dovranno essere forniti il numero di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica.

L'appaltatore deve, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, e a pena di risoluzione del contratto, costituire una sede operativa all'interno della provincia di Trento, se non già presente, dotata di recapito telefonico, fax, postazione e-mail e PEC sempre attivi. Tutte le comunicazioni inviate alla sede operativa fanno vece di quelle inviate al domicilio legale.

Per il personale che effettua le pulizie giornaliere e periodiche la ditta appaltatrice deve garantire un idoneo sistema di rilevazione delle presenze.

Nell'esecuzione del servizio il personale addetto deve assicurare lo spegnimento degli impianti illuminanti dei locali, vani e spazi comuni che, di volta in volta, non sono direttamente interessati dal servizio di pulizia e deve provvedere alla chiusura delle finestre.

Ogni addetto alle pulizie deve provvedere al termine del servizio alla chiusura degli accessi verificando l'assenza di personale nei locali, inserendo eventualmente, se richiesto, i sistemi di allarme.

In caso di sciopero od altra manifestazione che determini improvvisa o insostituibile carenza al personale, deve essere assicurato un servizio di emergenza da definirsi in accordo con il Comune allo scopo di garantire il mantenimento dei servizi minimi indispensabili.

Il Comune, salvo diverse disposizioni, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e comunicazioni inerenti le attività del presente appalto attraverso il proprio Servizio Patrimonio e Finanze.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del contratto del Comune, individuato nel Dirigente Servizio Patrimonio e Finanze (o suo delegato).

Art. 25 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, **comma 4**, della L.p. 2/2016, l'Operatore economico è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 16 maggio 2024. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente Capitolato la "Tabella A".

2. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 33 del presente Capitolato.

Art. 26 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'Operatore economico ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5 per cento delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di

persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al comma 2 o comma 4 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 27 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Art. 28 – Formazione

Tutto il personale impiegato deve essere formato nel campo della pulizia e sanificazione e deve risultare appositamente addestrato per l'esatto adempimento degli obblighi assunti in relazioni alle particolari caratteristiche dell'ambiente da pulire, dimostrando di essere a conoscenza delle norme di sicurezza personale, dei criteri di pulizia e sanificazione e delle corrette procedure di intervento di tutte le operazioni che gli competono e di essere in grado di assicurare metodologi prestazionali atte a garantire un elevato standard di igiene ambientale.

A tal fine l'Appaltatore si impegna a:

- istruire gli operatori con specifici corsi professionali all'inizio del presente appalto e a ripetere annualmente un corso di aggiornamento;
- presentare al Comune di Rovereto – Servizio Patrimonio e Finanze entro 30 giorni dall'avvio del servizio, il calendario corsi, tenendo conto che tutto il personale impiegato per l'esecuzione di pulizie deve aver partecipato al primo corso entro tre mesi dalla data di avvio del servizio.

Art. 29 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o

comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) _____ o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 30 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Rovereto che impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti designati.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della Comune, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente Capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dal Comune all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 31 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi di legge non sono applicabili riduzioni.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta del Comune.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 Allegato A D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo

Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Comune deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

- a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e il Comune appaltante è quello di Rovereto".
- b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili al Comune".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Comune" i dati del Servizio competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

5. Il Comune non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dal Comune.

Art. 32 – Obblighi assicurativi

1. 1. L'Operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia del Comune, sia dell'Operatore economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

3. A tale scopo l'Operatore economico si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che il Comune viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

4. La polizza assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi) deve prevedere la copertura degli eventuali danni ai medesi arrecati nel corso dell'espletamento del servizio.

La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per ogni persona lesa, per danni a cose o animali non inferiore a euro 3.000.000,00.- (tremilioni/00).

5. La Comune è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

6. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO (responsabilità civile verso

prestatori di lavoro) con un massimale non inferiore a euro 3.000.000,00.- (tre milioni/00) per sinistro con il limite di euro 2.500.000,00.- (un milionecinquecentomila/00) per persona ed euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a cose ed animali.

7. Copia delle polizze deve essere consegnata alla Comune prima dell'inizio del servizio.

Art. 33 – Penali

1. In caso di l'espletamento delle prestazioni di cui al presente Capitolato, non sia conforme a quanto stabilito dal presente Capitolato o alle indicazioni dell'Ufficio comunale competente, all'Operatore economico verrà applicata una penale che, a seconda della gravità, potrà variare da un minimo di euro 100,00.- (cento/00) ad un massimo di euro 500,00.- (cinquecento/00) per ogni contestazione.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

2. In caso di ritardo nel rifornimento dei materiali di consumo esauriti, il Comune si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di una penale per il ritardato adempimento, compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte del Comune, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 29 del presente Capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il Comune può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 30, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 34 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs.

n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) è intervenuto a carico dell'Operatore economico lo stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
- b) ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
- c) gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio di formazione;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 20 del presente Capitolato;
- e) negligenza grave;
- f) ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che il Comune vuole ottenere con il presente appalto;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) mancata presentazione della polizza assicurativa di cui all'art. 32;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 33, comma 5, del presente Capitolato;
- l) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
- m) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- n) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- o) eventuali altre cause stabilite dalla normativa in materia.

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali il Comune non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 35 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 36 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 37 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

"Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Rovereto, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2020.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Rovereto e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Rovereto.

3. L'Operatore economico deve comunicare al Comune i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

4. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. Il Comune verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al Comune deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle

commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 38 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art. 39 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 40 – Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale del Comune, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

1. L'Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Rovereto che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi del Codice di comportamento del Comune di Rovereto approvato con deliberazione giunta n. 81 dd. 2/5/2023 a osservare e a far

osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. L'Operatore economico dichiara che il Comune gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. Il Comune, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. Il Comune, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 41 – Sopralluogo

1. Il sopralluogo sui locali oggetto del servizio di pulizie è consigliato, ma non è obbligatorio.

2. La mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di gara.

3. Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni concordati con l'Ufficio Patrimonio in seguito a richiesta da parte dell'Operatore economico.

Art. 42 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.